

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6063 del 01/12/2021
Oggetto	D.P.R. 59 - 2013 - DITTA GUERRA GIUSEPPE CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI ARGENTA, VIA IMPERIALE N. 4/A ED IMPIANTO NEL COMUNE DI COPPARO, FRAZIONE GRADIZZA, STRADA PROVINCIALE PER FORMIGNANA N. 20 - MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6250 del 01/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno uno DICEMBRE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 31414/2021/AS/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta "GUERRA GIUSEPPE" con sede legale nel Comune di Argenta, via Imperiale n. 4/a ed impianto nel Comune di Copparo, località Gradizza, Strada Provinciale per Formignana n. 20 - **Modifica non sostanziale** dell'attività di distribuzione carburanti con autolavaggio: **AGGIORNAMENTO dell'Autorizzazione Unica Ambientale (a.u.a.), atto n. 5369 del 14.08.2014, volturato prima con atto n. 4112 del 09.08.2018 poi con atto n. 475 del 01.02.2019.**

IL DIRIGENTE

- Vista la domanda in data 11.11.2021, acquisita al P.G. di Arpae n. 177083 del 17.11.2021, presentata al S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni (registrata al prot. del Comune n. 21117 del 12.11.2021 pratica 478/2021) dalla Ditta "GUERRA GIUSEPPE", nella persona di Giuseppe Guerra in qualità di Titolare, con sede legale nel Comune di Argenta, via Imperiale n. 4/a ed impianto nel Comune di Copparo, località Gradizza, Strada Provinciale per Formignana n. 20, compresa nel Procedimento Unico n. 478/2021 del S.U.E.I., che include la modifica non sostanziale dell'attività di distribuzione carburanti con autolavaggio, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 5369 del 14.08.2014, adottato dalla Provincia, volturato prima con atto n. 4112 del 09.08.2018 poi con atto n. 475 del 01.02.2019 alla ditta "GUERRA GIUSEPPE" e rilasciato dal S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Preso atto che la ditta "Saccomandi & Malagoli S.p.A.", che è proprietaria dell'impianto, ha presentato in data 28.09.2021 istanza per permesso a costruire e di modifica non sostanziale dell'A.U.A. sopracitata, di conseguenza il S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi ha avviato il Procedimento unico in data 30.09.2021, trasmesso ad ArpaE con nota 30.09.2021 per la modifica di AUA (atto n. 5369 del 14.08.2014).
- Dato atto che ArpaE, verificato che la modifica non sostanziale non è stata presentata dalla ditta titolare dell'AUA, ha comunicato al S.U.E.I. l'improcedibilità all'istanza di AUA con nota P.G. n. 156459 del 11.10.2021, il quale ha richiesto integrazioni alla ditta "Saccomandi & Malagoli S.p.A." con nota n. 19269 del 18.10.2021, in seguito sono state trasmesse integrazioni con nota SUEI datata 17.11.2021 (assunta al P.G. di Arpae n. 177083 del 17.11.2021), contenenti la dichiarazione congiunta della ditta

proprietaria “Saccomandi & Malagoli S.p.A.” e della ditta affittuaria “GUERRA GIUSEPPE” per la modifica non sostanziale di AUA;

- Considerato che la suddetta istanza riguarda la **modifica non sostanziale** dell'attività ed in particolare il potenziamento dell'impianto carburanti con GPL e rimozione portale autolavaggio a spazzole, che comporta la modifica di prescrizioni riportate nell'atto sopracitato, per le matrici scarichi idrici e impatto acustico;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35”, e in particolare l'art. 6 comma 1);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14- ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
 - il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per l'impianto in oggetto, è regolarmente in vigore l' Autorizzazione Unica Ambientale, **atto n. 5369 del 14.08.2014**, adottato dalla Provincia, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, e **volturato prima con atto n. 4112 del 09.08.2018 (ditta “Lodi Luciano”) poi con atto n. 475 del 01.02.2019 (ditta “Guerra Giuseppe”)**;
- Considerato che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:
 - potenziamento impianto carburanti con aggiunta di GPL;
 - demolizione del portale lavaggio auto a spazzoloni con asciugatura incorporata;
 - nuova pensilina in adiacenza a quella esistente
- Vista la dichiarazione del titolare dell'AUA datata 08.11.2021, relativa all'Impatto acustico;
- Visto la nota del S.U.E.I. dei Comuni Terre e Fiumi (assunta al P.G. di ArpaE n. 181061 del 24.11.2021) nella quale si comunica il parere favorevole dal punto di vista urbanistico e si prende atto della dichiarazione relativa all'impatto acustico redatta e sottoscritta dalla ditta “Giuseppe Guerra” in data 08.11.2021 e registrata al prot. n. 21117 del 12.11.2021 del S.U.E.I.;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter accogliere la domanda di modifica dell'attività autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale,

atto n. 5369 del 14.08.2014, volturato prima con atto n. 4112 del 09.08.2018 poi con atto n. 475 del 01.02.2019, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, adottato dalla Provincia, valutata come non sostanziale;

- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la dottoressa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni Settoriali";

D I S P O N E

l'aggiornamento dell'**Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 5369 del 14.08.2014, volturato prima con atto n. 4112 del 09.08.2018 poi con atto n. 475 del 01.02.2019 alla ditta "Guerra Giuseppe"**, adottata dalla Provincia, per la **modifica non sostanziale dell'attività di distribuzione carburanti con autolavaggio**, autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da

rilasciare da parte del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, alla **Ditta "GUERRA GIUSEPPE"**, C.F. GRRGPP86S30E885T e P.IVA n. 01970490387 nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale nel Comune di Argenta, via Imperiale n. 4/a ed impianto nel Comune di Copparo, località Gradizza, Strada Provinciale per Formignana n. 20, come di seguito indicato:

A) i punti 1 e 3 delle prescrizioni "Scarichi Idrici" lettera A, dell'autorizzazione n. 5369 del 14.08.2014 vengono sostituiti con i seguenti:

1. Lo scarico autorizzato nello scolo Brusabò Alto è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A1" - RF.

3. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con le lettere "P.C." posto immediatamente prima dello scarico nel corpo idrico, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.

B) La planimetria denominata "allegato "A" ed allegata all'atto su citato, è sostituita da quella allegata al presente atto denominata "allegato – A1 RF".

Per quanto qui disposto, il presente atto **modifica** l'Autorizzazione Unica Ambientale, **atto n. 5369 del 14.08.2014, volturato prima con atto n. 4112 del 09.08.2018 poi con atto n. 475 del 01.02.2019**, adottato dalla Provincia, alla quale va unita quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti al controllo.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale su citata, che non sono state modificate dal presente atto.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Firmato Digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.